



TRIBUNALE DI CHIETI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 78/20 Sent.

N.1086/19 R.N.R.
N.1822/19 R.G.I.P.

Il Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Chieti Dott. Andrea Di Bernardino all'udienza in Camera di Consiglio del 17/06/2020 con la partecipazione del P.M. Dott. Giancarlo Ciani e dell'Avv. Giovanni Chiarini del foro di Urbino ha pronunciato la seguente

SENTENZA
in data : 17/06/2020
data deposito:
17/06/2020

SENTENZA IRREVOCABILE IL

Sentenza

(Art. 442, 544 1°co. c.p.p.)

nei confronti di:

....., nato il a e residente a
(Pe) in via nr dom. dichiarato;
Libero Presente

Addi
Inviato alla Procura:
a) estratto per esecuzione;
b) comunic. Irrevoc. Sent.
(artt. 27-28 disp.att. CPP)

Difensore di Fiducia Avv. Giovanni Chiarini del Foro di Urbino con studio in Chieti alla via Colonna nr 106;

Addi
com. alla P.S. (160 TULPS)

IMPUTATO

Per il delitto p. e p. dall'art. 95, D.P.R. N 115/2002 perché, in qualità d'imputato nel procedimento N R.G. G.I.P. (N R.G.N.R. mod. 21) pendente dinanzi al Tribunale di Chieti, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione annessa alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contrariamente al vero dichiarava che nell'anno 2016 aveva conseguito il reddito da lavoro dipendente assommante ad euro 9.570,00 mentre - in realtà - aveva percepito euro 12.718,00. Con l'aggravante di avere conseguito l'ammissione al beneficio.

Addi
Redatta scheda

In Chieti il 17/11/2017.

N. Reg. Esec

N. del reg. 3/SG

CONCLUSIONI DELLE PARTI

-Il PM chiede l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.;
-Il difensore si riporta alle proprie argomentazioni di cui alla memoria difensiva in atti e conclude chiedendo l'assoluzione dell'imputato quanto meno ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.; in subordine, concessione delle attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge.

Motivi della decisione

Nei confronti di _____ il P.M. ha richiesto il rinvio a giudizio in ordine al delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, avendo egli dichiarato, al fine di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la titolarità di un reddito inferiore a quello successivamente accertato dall'Agenzia delle Entrate.

All'udienza preliminare del 17.6.2020 (a seguito del rinvio di una settimana da quella celebrata dinanzi al giudice astenutosi per avere trasmesso gli atti al P.M.), l'imputato e il difensore procuratore speciale hanno richiesto la definizione del procedimento con il rito abbreviato, ammesso il quale, il sig. _____ si è sottoposto volontariamente all'esame, al cui esito le parti hanno concluso come in epigrafe.

Ebbene, il procedimento trae origine dalla stringata segnalazione dell'Agenzia delle Entrate a questo Tribunale in relazione all'ammissione dell'odierno imputato al detto beneficio: nell'anno di imposta 2016, scrisse l'amministrazione finanziaria, il reddito percepito dal _____ fu di euro 12.718,00 e non di 9.570,00, come invece dal medesimo dichiarato nell'istanza depositata il 17.11.2017.

Il difensore ha prodotto i documenti fiscali attinenti a quel periodo, dimostrando come la differenza tra i due importi risiedesse nel trattamento di fine rapporto, erogato a gennaio 2016 al _____ dall'impresa _____ con autonomo cedolino, non dichiarato nel Modello 730 (quest'ultimo effettivamente coincidente con il contenuto dell'istanza ex art. 76 D.P.R. 115/2002) e non preso in considerazione dall'imputato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto ritenuto - in buona fede, secondo la difesa - non pertinente, giacchè afferente a un rapporto lavorativo estinto e a prestazioni lavorative effettuate negli anni precedenti.

La tesi difensiva, affermata dall'imputato nel corso del suo esame (ove ha sottolineato l'aspetto della dimenticanza, il t.f.r. di importo peraltro minimo essendogli stato effettivamente erogato a gennaio 2016, e quello del dettagliato scrupolo con cui, d'altro canto, indicò il possesso di tutti i suoi beni mobili e immobili) e adeguatamente documentata, specialmente in considerazione della mera indicazione numerica fornita dall'Agenzia delle Entrate, può essere accolta.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

seppure non assume rilievo esimente l'errore sulla natura dei redditi da considerare ai fini del beneficio (che deve tener conto anche di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, come nel caso di specie) può, invece, assumere rilevanza, ad avviso del giudice, l'errore su entrate patrimoniali *una tantum* ovvero slegate da quelle principali o disancorate temporalmente dalla dichiarazione dei redditi in quanto soggette a tassazione separata (cfr. analogamente, Cass. Sez. IV, 11/07/2018, n. 47760, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato riguardo all'omessa dichiarazione del contributo di disoccupazione, non inserito in alcuna dichiarazione fiscale, percepito *una tantum* dalla moglie dell'istante nell'anno di riferimento).

Il sig. _____ può dunque essere assolto, potendo nutrirsi un ragionevole dubbio sulla ricorrenza del dolo generico alla base della sua dichiarazione viziata dalla esaminata omissione.

P.q.m.

Visti gli artt. 442 e 530 co. 2 c.p.p.;

assolve _____ dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Motivazione contestuale.

Chieti, 17.6.2020.

Il giudice

Andrea Di Bernardino



TRIBUNALE DI CHIE.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Chieti, 17/6/20



ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Pa. Alessandro LAIDANO

